



**SIULP** flash  
 COLLEGAMENTO  
[www.siulp.it](http://www.siulp.it) - [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)

### **Il principio di specificità non implica la limitazione dei diritti per gli appartenenti ai Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico.**

Uno dei principi per cui il SIULP si è sempre battuto ha conosciuto un momento di importante e significativa affermazione. Da tempo avevamo espresso il timore che la codificazione della cosiddetta "specificità", al di là della sua mancata concretizzazione sotto l'aspetto economico, avrebbe potuto costituire un pericoloso grimaldello per pervenire ad una limitazione dei diritti degli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Al riguardo non erano mancate, da parte di alcuni Tribunali Amministrativi, pronunce dai profili decisamente preoccupanti.

Finalmente il Consiglio di Stato, con una sentenza di ineccepibile chiarezza, ha definito con precisione il carattere programmatico delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge nr. 183 del 2010, precisandone la portata e comunque escludendo che la stessa potesse avere un qualsiasi carattere inibitorio rispetto all'applicazione di nuove norme che sancissero il riconoscimento di nuovi diritti e spazi di agibilità per tutti i cittadini.

La sentenza è importantissima perché frustra, speriamo per sempre, il sotteso tentativo di escludere i lavoratori del Comparto Sicurezza dal godimento di quei diritti civili generalmente riconosciuti a tutti i cittadini della Repubblica.

Il risultato, occorre dirlo, è arrivato, tra le tante, grazie alla iniziativa di un militare dell'Esercito. La sentenza è la nr. 4047/2012 del 09/07/2012. Ma veniamo alla vicenda giudiziaria:

"Un Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano, appellava la sentenza con la quale il T.A.R. della Toscana aveva respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego opposto dall'Amministrazione della Difesa alla sua istanza di trasferimento formulata ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, nr. 104.

#### **FLASH nr. 27 - 2012**

- Il principio di specificità non implica la limitazione dei diritti per gli appartenenti ai Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico
- Trasferimento di sede per mandato politico: non è un vero e proprio diritto soggettivo
- La non coincidenza tra parere del comitato e giudizio della C.M.O., non vizia il diniego del riconoscimento della causa di servizio
- Riammissione nei ruoli di provenienza personale inidoneo transitato in altri ruoli
- Causa di servizio: la carenza di riferimenti al parere della cmo, non integra un vizio di legittimità del provvedimento reietivo
- La classifica di "riservato" non preclude il diritto di accesso
- Riorganizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato
- Convenzione polfer 2012



L'impugnazione denunciava la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 4 novembre 2010, nr. 183, che ha modificato la disciplina in materia di permessi e benefici per l'assistenza a persone con *handicap* grave.

Il giudice di primo grado aveva respinto la pretesa sulla base del contenuto dell'art. 19 della legge nr. 183 del 2010, rubricato "*Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", la quale ha previsto che:

*"...1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.*

*2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie".*

Secondo il primo giudice, , l'ampia accezione dei "*contenuti del rapporto di impiego*" e la "*peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali*" che interessano il personale delle Forze Armate e di Polizia in ragione della propria missione istituzionale, imporrebbero la previsione successiva di una disciplina attuativa, in mancanza della quale le disposizioni di dettaglio dettate per la generalità dei dipendenti non potrebbero trovare immediata applicazione.

Il Consiglio di Stato, invece, con una ineccepibile motivazione in diritto ha annullando la decisione del primo giudice e riconosciuto il diritto richiesto.

Secondo il Consiglio di Stato, l'assunto del giudice di primo grado, seppur fondato su considerazioni stimolate dalla particolare tecnica legislativa che nel riconoscere la "*specialità*" sembra introdurre motivi di deroga all'ordinario regime nel frattempo innovato per gli altri dipendenti, merita di essere parzialmente riconsiderato per diversi ordini di ragioni, primo dei quali è senza dubbio il carattere programmatico delle norma.

Infatti, nella sua prima parte, la stessa detta principi ed indirizzi, enucleabili, quanto ai principi, nella specificità delle Forze Armate nel quadro della generale disciplina del rapporto di impiego (in tutti i suoi aspetti: ordinamentale, economico, previdenziale etc.); quanto agli indirizzi, nell'esigenza di dare rilievo ai peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, ed ai correlati impieghi in attività usuranti.

Nella sua seconda parte, essa rimanda ad altra e successiva fonte, di pari grado, di dare attuazione ai principi sopradetti.

***"Una siffatta formulazione non è in generale idonea a giustificare l'inoperatività relativa della fonte nel cui contesto la norma è inserita, non foss'altro perché essa non contiene nessuna disposizione ad esplicito e specifico carattere inibitorio, presentandosi piuttosto all'interprete come un autonomo articolato, fondante in nuce le basi del futuro assetto di una organica e speciale disciplina del rapporto di impiego delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco."***

Né la norma può essere considerata quale implicita disposizione transitoria che mantiene inalterata, nei confronti delle Forze Armate, tutta la disciplina previgente (ivi compresi i benefici della legge nr. 104 del 1992) in attesa di una valutazione di adeguatezza da parte del legislatore "speciale", poiché, a prescindere da quanto sopra chiarito circa la natura palesemente programmatica della stessa, l'ultravigenza di norme espressamente sostituite necessita di una chiara indicazione legislativa che ne proroghi temporalmente o soggettivamente l'efficacia, in deroga al principio per il quale la sostituzione presuppone in via generale una implicita abrogazione della norma sostituita.

Anche a prescindere dalle predette e generali considerazioni, in ogni caso, la norma relativa alla cosiddetta specificità appare dettata dal legislatore a coronamento di una serie di norme che hanno ad oggetto esclusivamente il rapporto di lavoro (lavori usuranti, lavoro sommerso, orario di lavoro, mobilità, *part time* etc.), ma comunque collocata prima del discusso art. 24 che interviene a modificare la normativa dettata dalla legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, con ciò lasciando intendere che la materia è oggetto di considerazione autonoma e trasversale, riguardando problematiche di carattere sociale più ampio.

In conclusione, ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare la novella dell'art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni, con la conseguenza che sino a quando la legislazione attuativa richiamata dall'art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia ed ai Vigili del Fuoco.

Ciò non significa che l'art. 19 sia un mero "manifesto" privo di valenza normativa, ove si consideri che, come innanzi chiarito, esso detta chiaramente un principio che vincola l'interprete – il principio di specialità – e ne spiega le ragioni che lo ispirano, sì da porsi quale guida esegetica nell'applicazione di questioni dubbie o nella risoluzione di conflitti fra norme.

---

**Impresa Semplice**



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito [www.SIULP.it](http://www.SIULP.it)

## **Trasferimento di sede per mandato politico: non è un vero e proprio diritto soggettivo**

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza nr. 03865/2012 del 2 luglio 2012.

La questione di fatto ha riguardato l'impugnazione da parte del Ministero della Difesa, della sentenza con cui il TAR ha annullato il diniego di trasferimento temporaneo per l'esercizio "di funzioni politiche", di un sottufficiale delle Forze Armate, nominato quale rappresentante del Comune presso un Consorzio riconosciuto.

Il Ministero della Difesa lamentava l'erroneità della dichiarata insufficienza della motivazione del diniego, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello annullando la sentenza del TAR e respingendo l'istanza di trasferimento.

Nella articolata motivazione della sentenza si legge che, in base all'articolo 78, comma 6° del decreto legislativo n. 267/2000, deve negarsi possa essere configurabile un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente pubblico al trasferimento nella sede di svolgimento del proprio mandato presso un ente locale.

La norma, invero, prevede che l'assegnazione del dipendente da parte dell'Amministrazione datrice, avvenga nel rispetto del generale principio del bilanciamento degli interessi, assicurando sia il rispetto dei diritti soggettivi dell'art. 51, terzo comma, Cost., e sia le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, le quali devono essere concretamente valutate con riguardo all'interesse pubblico connesso con la prestazione del servizio pubblico (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638).

In ogni caso, l'interpretazione dell'Amministrazione, secondo il Consiglio di Stato appare nel caso concreto direttamente finalizzata ad evitare che, un sempre più ricorrente ricorso all'istituto in questione, finisca per risolversi in vero e proprio "abuso del diritto". Non è legittimo infatti piegare una norma di civiltà alle esigenze, del tutto personalistiche di chi, sfruttando le proprie relazioni parentali e partitiche, ricorre artatamente a questo meccanismo in danno delle legittime aspettative di avvicinamento ai luoghi di origine di coloro i quali, pur essendo in carriera da maggior tempo, finiscono per essere di fatto illegittimamente penalizzati.

Quanto alla interpretazione da dare al citato art. 78 comma 6 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui impone che la domanda di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo debba "essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità..." il significato della disposizione va inteso in senso strettamente temporale, vale a dire come "esame senza ritardo" dell'istanza al fine sia di poter meglio valutare, all'attualità, la posizione dell'interessato nel quadro alle esigenze organizzative ed operative dell'amministrazione; e sia per evitare che chi ha fatto una domanda successiva scavalchi chi l'ha fatta in un momento antecedente.

L'alto Consesso conclude, dunque, per la legittimità del diniego di avvicinamento perché, nel caso di specie, l'incarico di rappresentante del Comune nell'ambito dell'Ente consortile di che trattasi, non giustificava affatto la presenza in loco del per l'intero anno solare. Lo Statuto del consorzio, infatti, prevedeva due riunioni nell'anno solare, e questo senza tener conto che sovente l'Assemblea (es. nel 2008) si era addirittura riunita una sola volta.

## **La non coincidenza tra parere del comitato e giudizio della C.M.O., non vizia il diniego del riconoscimento della causa di servizio**



Il principio è statuito nella Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV – nr. 04049/2012 del 09/07/2012 relativa al ricorso di un appartenente all’Arma dei Carabinieri che impugnava la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio confermava il diniego opposto a una sua istanza di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo per patologie insorte durante il periodo di servizio per lungo tempo svolto dall’istante in qualità di “*idraulico*” e respinte su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, dopo che invece la competente Commissione Medica Ospedaliera si era espressa nel senso della dipendenza delle affezioni dal servizio.

Il Consiglio di Stato nel rigettare il ricorso di appello ha statuito il principio che dalla situazione di contrasto fra il parere del Comitato di Verifica e l’opposto avviso in precedenza espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera non scaturisce un obbligo motivazionale particolarmente intenso in ordine alla conclusione della ritenuta non dipendenza dal servizio delle patologie accusate.

Al contrario, come affermato da una consolidata giurisprudenza in materia, la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei componenti del Comitato, organo nel quale sono presenti professionalità mediche, giuridiche ed amministrative, e la più completa istruttoria da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta; con la conseguenza che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata al parere obbligatorio reso dal Comitato (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2011, nr. 6180; Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, nr. 1115; id., 17 ottobre 2008, nr. 5054; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, nr. 6333).

Ne discende, fra l’altro, che la semplice non coincidenza tra il parere del Comitato e l’avviso espresso dalla C.M.O., proprio in ragione del ben diverso livello di approfondimento rimesso a ciascun organo, è inidonea a configurare un vizio del provvedimento di diniego suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio che il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo di verifica delle cause di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, nr. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, nr. 2959; id., 6 maggio 2010, nr. 2619).

Più in generale, si è affermato che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, il sindacato

che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, nr. 404; id., 9 marzo 2010, nr. 3827).

Ne discende la mancanza di margini per l'effettuazione di ulteriori attività istruttorie (consulenze tecniche), non essendovi motivo per l'organo giurisdizionale di sovrapporre una propria valutazione medico-legale, espressa per il tramite del C.T.U., a quella riservata all'Amministrazione, esercitando così un non consentito sindacato di merito *tout court*.

---

### **Riammissione nei ruoli di provenienza personale inidoneo transitato in altri ruoli**

Con circolare 333-A/9806.H.1/4877-2012 del 3 luglio 2012, la Direzione centrale delle risorse umane del Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti in ordine agli effetti della Sentenza n. 249/2009 della Corte Costituzionale relativa all'illegittimità dell'art. 80 del d.lgs. N. 443/1982 *che nel disciplinare, per la Polizia Penitenziaria il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di Polizia ad altri ruoli della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni dello Stato sancisce l'espresso divieto di riammissione in servizio, nel ruolo di provenienza, del personale transitato.*

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 294/2009 ha dichiarato l'illegittimità del sopra citato art. 80 del d.lgs. n.443/1982 *"nella parte in cui non consente, allorché sia intervenuta la guarigione, la possibilità di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda In altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto"*.

Invero, poiché come è noto, tale divieto è previsto anche dall'art. 13 del d.P.R. 339/1982 che disciplina la medesima situazione per il personale dell'Amministrazione della Polizia di Stato, va da se che, seppure tale pronuncia riguarda l'art. 80 del d.P.R. 443/1982, e non specificamente l'articolo 13 del d.P.R. 339 1982, le due disposizioni recano, sostanzialmente, il medesimo contenuto precettivo, così da far ritenere, in armonia con quanto disposto dalla Corte Costituzionale, che anche la norma contenuta nell'art. 13 del d.P.R.339/1982 debba ritenersi soggetta alla medesima censura.

Pertanto, da oggi sarà possibile la riammissione in servizio del personale dispensato per fisica inabilità previo accertamento, con le modalità previste dall'art. 132 del d.P.R. n.3/1957, cui rimanda l'art. 60 del D.P.R.n.335/1982, presso i competenti Organi Medico Legali, del completo recupero dell'Idoneità psico-fisica all'espletamento dei servizi d'istituto e nel rispetto dei criteri fissati, per le riammissioni, dalle Commissioni del personale appartenente ai diversi ruoli della Polizia di Stato.

## **Causa di servizio: la carenza di riferimenti al parere della CMO, non integra un vizio di legittimità del provvedimento reiettivo**

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato con la Sentenza nr. 03920/2012 del 04/07/2012. La vicenda può essere così riassunta:

Con ricorso al TAR Campania, un sottufficiale dell'esercito chiedeva l'annullamento del decreto con cui era stata respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo;

Il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso ravvisando nel provvedimento di reiezione dell'istanza la carenza di riferimenti al parere della CMO e riconoscendo in questa omissione un vizio di legittimità (per difetto di motivazione) dell'atto impugnato *"atteso che - pur potendo il Comitato di verifica sulla causa di servizio discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica ospedaliera, quanto alla riconducibilità dell'infermità a causa di servizio - è pur sempre necessario che il Comitato si esprima sulle patologie riscontrate dalla CMO"*.

Il Ministero della difesa impugnava la sentenza del TAR, chiedendone la riforma.

Il Consiglio di Stato accoglieva l'appello del Ministero muovendo dal sopraggiungere degli artt. 6 e 10 d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, norme che avrebbero dettato *"un nuovo e più ragionevole criterio di riparto delle competenze fra Commissione medica ospedaliera e Comitato di verifica sulla causa di servizio (succeduto al soppresso c.p.p.o.), assegnando alla prima il giudizio diagnostico sull'infermità o lesione denunciate dal pubblico dipendente e, per il caso che da esse siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, l'indicazione della categoria di menomazioni alla quali essi devono ritenersi ascrivibili, mentre al secondo ha affidato in via esclusiva il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta ("id est" la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della c.d. causa di servizio)"* (Consiglio di Stato, IV, 1972/2007).

Con tale nuova normativa, perciò, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe del tutto incompatibile affermare, che il Comitato di verifica sulla causa di servizio può *"discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica ospedaliera, quanto alla riconducibilità dell'infermità a causa di servizio"*, poiché su tale tema, come ammette lo stesso TAR richiamando la stessa normativa, la competenza della CMO è solo quella di verificare la presenza o meno delle patologie denunciate, con una valenza della propria funzione in senso unicamente diagnostico.

La verifica del nesso causale (o concausale, è invece di spettanza "esclusiva" del Comitato di verifica della cause di servizio che, solo in questo senso (come afferma il TAR) "deve" prendere in considerazione le patologie riscontrate dalla CMO, ma non certo l'eventuale parere da essa espresso sulla loro riconducibilità a causa di servizio, e che se presente deve considerarsi "tamquam non esset", in quanto emesso in carenza del relativo potere.

In conclusione non costituisce alcun vizio di legittimità il fatto che il diniego di riconoscimento di dipendenza e conseguentemente dell'equo indennizzo si fondi su un parere del CVCS che non rechi menzione alcuna del parere del CMO, essendo sufficiente che il parere del Comitato abbia preso in considerazione le patologie indicate, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità (o di concausalità determinante).

## **La classifica di "riservato" non preclude il diritto di accesso**

Il principio è affermato dal Consiglio di Stato Sez. III con la sentenza nr. 04122/2012 del 12/07/2012.

La vicenda trae origine dalla istanza di accesso con richiesta di estrazione in copia presentata da un Funzionario di Polizia, a documenti amministrativi relativi a distinti procedimenti ispettivo, disciplinare e di trasferimento a suo tempo disposti nei suoi confronti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Funzionario, archiviati con formula piena i procedimenti penale e disciplinare, ha motivato la richiesta per il fine di tutelare i propri interessi giuridici onde eventualmente conseguire il ritiro del provvedimento di trasferimento ad altro incarico conseguente a quei procedimenti, nonché di rivalersi, ove del caso, in sede penale e civile.

L'istanza veniva respinta limitatamente ad alcuni documenti conservati presso la Segreteria di Sicurezza della Questura di appartenenza in quanto il ricorrente era *"sprovvisto del N.O.S. e la Commissione per l'Accesso presso la Presidenza del Consiglio rigettava il conseguente ricorso ritenendo i documenti stessi sottratti all'accesso previsto dall'articolo 24 della legge 241/1990"*.

Il T.A.R. adito avverso le predette determinazioni respingeva l'impugnativa proposta dall'interessato, sul rilievo che i documenti in questione non erano ostensibili perché, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 415 del 1994 recavano riferimento a fatti e situazioni per la cui conoscenza si rendeva necessario il possesso del nulla osta di sicurezza (n.o.s.).

Il T.A.R. rilevava, inoltre, che non era stato evidenziato l'eventuale rilevanza del contenuto di detti documenti agli effetti della necessità di cognizione in relazione alla posizioni soggettive da tutelare.

Avverso detta sentenza l'interessato proponeva appello ribadendo l'insussistenza di preclusioni per l'accesso al carteggio in questione, in quanto classificato *"Riservato"*, quindi escluso dal possesso del n.o. s. agli effetti della loro ostensione.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Funzionario di Polizia ritenendo che la riconduzione dei documenti in talune delle categorie elencate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, agli effetti dell'inibitoria di accesso, non preclude in assoluto la conoscenza degli atti da parte dei soggetti a ciò interessati.

L'art. 24 della legge n. 241 del 1990 opera, invero, un prudente bilanciamento fra i due contrapposti interessi inerenti alla riservatezza ed alle esigenze di difesa, stabilendo che ove l'accesso sia necessario per *"curare e difendere di propri interessi giuridici"* - tale ultima evenienza che ricorre nella fattispecie di cui è controversia - assume carattere prevalente sulla tutela della riservatezza.

In tale ipotesi, la soglia di tutela si sposta sulle modalità con le quali deve avvenire l'accesso - secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990 - consentendo l'accesso nei soli limiti della visione ed esame del documento, con esclusione dell'estrazione di copia e duplicazione; ciò a salvaguardia di ogni potenziale divulgazione del documento oltre il limite della conoscenza da parte del soggetto direttamente interessato.

Pertanto, nel caso in esame, i documenti controversi non risultavano incompatibili con la loro conoscenza da parte di un funzionario che per dovere istituzionale è tenuto

al segreto d'ufficio e non comportavano pertanto alcun *vulnus* agli interessi di rilievo pubblico inerenti alla difesa nazionale ed alla sicurezza pubblica a prevenzione di attività criminogene.

Il principio è che la classifica di "*riservato*" apposta sugli atti di cui è domandato l'accesso non preclude con carattere assoluto la cognizione degli stessi, a fronte delle necessità di difesa degli interessi giuridici del richiedente.

Pertanto, ove sussista la *necessità di conoscere*, l'accesso alle informazioni con detta classifica è consentita indipendentemente dal possesso del n.o.s. rilasciato dall'Autorità nazionale di sicurezza, a differenza degli atti e delle informazioni con classifica di *riservatissimo*, *segreto* e *segretissimo*, per le quali, oltre all'esistenza dell'effettiva necessità di conoscere è richiesto il nulla osta abilitativo per la classifica corrispondente.

---

### Riorganizzazione dei Reparti Mobili della Polizia di Stato



A seguito della riunione del 6 giugno scorso in cui è stato chiesto il rinvio dell'esame della Bozza di decreto Ministeriale concernente l'organizzazione e le dotazioni di personale dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha fatto pervenire i seguenti elementi in relazione alle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, prevalentemente in merito al previsto declassamento del Reparto Mobile di Cagliari ed alla possibilità di impiego frazionato della Squadra. Per quanto concerne la prima questione, è stato rappresentato che la proposta di parte sindacale non può trovare accoglimento per l'omogeneità del Reparto di Cagliari con altri similari.

In merito alla seconda osservazione, è stato fatto presente che l'Ufficio Ordine Pubblico, interessato al riguardo, ritiene che l'impiego *per squadra* dei Reparti Mobili viene efficacemente circoscritto dall'espressa limitazione del "possibile frazionamento alla sola ipotesi di *eccezionalità*, valutata *sul campo* dal Dirigente del servizio, rappresentante dell'Autorità di P.S., per esclusivi compiti di osservazione e controllo ed a condizioni di rapida ricostituzione della squadra".

Analogamente, il Servizio Reparti Speciali, dopo ulteriore riflessione, in considerazione dei protocolli di impiego e delle modalità tecnico-operative proprie di una unità specializzata, ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 11 possa essere confermata.

Al riguardo, il SIULP predisporrà ulteriori osservazioni di codeste in vista della programmazione di un nuovo incontro sull'argomento. Saranno graditi eventuali contributi.

---

### Convenzione polfer 2012

Il 17 luglio 2012 è stata sottoscritta dal Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. e dall'Amministratore Delegato "Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A." la convenzione tra il Ministero dell'Interno ed il Gruppo Ferrovie dello Stato.

Il testo è visionabile sul nostro sito all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### ■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### ■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### ■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### ■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### ■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**



[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società **SIULP**  
FINANZIARIA  
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

